



Circolare informativa per la clientela
n. 5/2012 del 16 febbraio 2012

DECRETO «SEMPLIFICAZIONI» NOVITÀ del D.L. 5/2012

In questa Circolare

- 1. Semplificazioni per le imprese**
- 2. Semplificazioni in materia di lavoro**
- 3. Semplificazioni per cittadini e pubblica Amministrazione**

Il pacchetto «semplificazioni e sviluppo» per la crescita (D.L. 9.2.2012, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9.2.2012, n. 33, S.O. n. 27) in **vigore dal 10.2.2012**, già denominato «**Semplifica Italia**», contiene numerosi interventi che alleggeriscono i **costi della burocrazia** gravanti sui cittadini e sulle imprese e misure per lo sviluppo in alcuni settori strategici. A seguire, secondo il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe prevedersi un altro decreto in materia di **semplificazioni fiscali**.

Secondo il Governo, il D.L. 5/2012 è la **terza iniziativa** di spessore in pochi mesi per dare all'Italia un'economia più produttiva e competitiva e dunque più forte, liberando il suo potenziale di crescita e di occupazione.

Questo pacchetto di misure intende **modernizzare i rapporti tra pubblica Amministrazione, cittadini e imprese**, ad esempio puntando sull'agenda digitale e l'innovazione. Il provvedimento intende semplificare la burocrazia amministrativa ed introdurre massicciamente l'uso delle **nuove tecnologie** per stimolare la produttività e la crescita.

Con l'entrata a regime delle disposizioni del provvedimento in esame, che riguardano i cittadini, le imprese e le pubbliche Amministrazioni, verranno eliminate dall'ordinamento alcune leggi che non si giustificano più in un'economia moderna, chiamata a crescere e a creare occupazione.

Il Governo è consapevole del fatto che la riduzione degli oneri burocratici non può essere realizzata efficacemente in tempi brevi. Il D.L. 5/2012 lavora sul **lungo periodo**.

Per questo motivo si crea un nuovo sistema di **monitoraggio**: tutte le Amministrazioni dovranno inviare ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione dettagliata sulle semplificazioni introdotte e sul rispetto dei tempi per i procedimenti.

La valutazione negativa da parte del Governo – svolta con la partecipazione delle associazioni di imprenditori e consumatori – determina il taglio automatico degli oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. In pratica, le Amministrazioni pubbliche dovranno fornire un bilancio circa gli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente (cd. *regulatory budget*).

Di seguito vengono analizzate le **principali novità** contenute nel D.L. 5/2012.

SEMPLIFICAZIONI per le IMPRESE	
PEC IMPRESE: PROROGA dell'ISCRIZIONE (art. 37)	<p>L'iscrizione della posta elettronica certificata (PEC) presso il Registro delle imprese, prevista dall'art. 16, co. 6, D.L. 185/2008, è prorogata al 30.6.2012.</p> <p>L'obbligo, posto – già in fase di costituzione – in capo a tutte le imprese che operano in forma societaria, per favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi degli operatori, è scattato il 29.11.2011 anche per le imprese già iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 (29.11.2008).</p> <p>La mancata ottemperanza a questa disposizione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c. per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro delle imprese, in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa. In particolare, la sanzione passata da un <i>range</i> che va da euro 206 a euro 2.065 a uno che va da euro 103 a euro 1.032, con ulteriore riduzione ad un terzo laddove l'inadempienza fosse corretta entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, è stata modificata dall'art. 9, co. 5, L. 11.11.2011, n. 180 con decorrenza 15.11.2011.</p> <p>In vista della scadenza del 29.11.2011 erano intervenute diverse pronunce di prassi ministeriale, tra le quali ricordiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero Sviluppo economico, circolare 3.11.2011, n. 3645/C, con cui sono state fornite, alle imprese ed alle Camere di commercio, le indicazioni operative per una corretta applicazione della normativa in materia di attuazione della disposizione in commento; • Ministero Sviluppo economico, parere 24.11.2011, prot. 0223761, avente ad oggetto chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione in capo alle società sottoposte a procedure concorsuali; • Ministero Sviluppo economico, parere 25.11.2011, prot. 0224402, con il quale era stato suggerito alle Camere di commercio di non applicare le sanzioni a causa del tardivo adempimento di alcune imprese generato dall'impossibilità, da parte dei gestori PEC, di far fronte alle richieste – concentrate nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza del termine – di nuovi indirizzi PEC. <p>Per il Ministero, si sarebbe trattato di una situazione – in cui manca l'elemento soggettivo del dolo o della colpa (art. 3, L. 689/1981) – di oggettiva difficoltà, generalizzata e comunque transitoria, almeno fino all'inizio del nuovo anno (2012).</p> <p>Pertanto, al fine di evitare contenziosi presumibilmente di esito negativo per le ragioni sopra</p>

	<p>esposte, il Ministero rilevava l'opportunità per le Camere di commercio di astenersi dall'applicazione delle sanzioni previste almeno fino alla fine dell'anno 2011. Ora, la proroga avviene per forza di legge: il D.L. 5/2012 ha previsto la proroga al 30.6.2012 del termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, possono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata alla Camera di commercio.</p>
<p>PRIVACY (art. 45)</p>	<p>Il Governo Monti, dopo un primo intervento contenuto nell' art. 40, co. 2, D.L. 201/2011 (cd. Decreto «salva Italia») con il quale sono state escluse dalla tutela della privacy le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, interviene nuovamente in materia per alleggerire il forte impatto organizzativo e amministrativo che le imprese subiscono per adeguarsi alle disposizioni in materia di sicurezza nel trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003). Pertanto, in un'ottica di ulteriori tagli delle spese per le imprese e per gli enti, l'art. 45, D.L. 5/2012 elimina l'obbligo della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), ossia quel documento che soggetti pubblici e privati, che trattano dati sensibili e giudiziari con strumenti elettronici, sono tenuti a redigere ed aggiornare annualmente – entro il 31 marzo – al fine di rispettare un livello minimo di sicurezza dei dati. Si segnala che il DPS non è previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24.10.1995, n. 95/46/CE, norma attualmente oggetto di modifiche da parte del Legislatore europeo. Inoltre, il D.L. 5/2012 introduce nel Codice della Privacy il nuovo co. 1-bis, art. 21 che recita: <i>«il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili»</i>. L'introduzione di un tale articolo risulta indirizzato ai processi di cooperazione/scambio di informazioni in particolare tra enti di polizia e imprese (magari rappresentate nei protocolli d'intesa da loro rappresentanze di settore) per le attività di prevenzione e contrasto di particolari fenomeni criminali. Sebbene sia ancora prematuro fare commenti in proposito, pare risulti già il coinvolgimento sempre più rilevante delle imprese nelle azioni di prevenzione e contrasto delle attività criminose, con conseguente aumento per esse dei relativi impegni ed oneri, delle responsabilità di fronte alla legge, nonché dei rischi di impropri utilizzi di informazioni così delicate per tutte le entità coinvolte.</p>
<p>PROGETTI di RICERCA (art. 33)</p>	<p>A seguito dell'eliminazione di una serie di ostacoli, sarà più semplice avviare progetti di ricerca internazionale e di ricerca industriale. Ad esempio, sono consentite formule di variazione dei progetti industriali o la possibilità, per le imprese, di evitare le procedure ordinarie dell'iter di valutazione dei progetti provvedendo, con oneri a proprio carico, a verificare e attestare il possesso di determinati requisiti. Al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Altre norme riguardano la semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo per finanziare, ad esempio, con risorse nazionali, progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento. Previsto il collocamento in aspettativa del personale per attribuzione di <i>grant</i> comunitari o internazionali.</p>
<p>COSTITUZIONE di IMPRESE (art. 12)</p>	<p>Ci sono agevolazioni per chi intende avviare un'attività imprenditoriale. Si riduce radicalmente il numero di controlli e verifiche per costituire un'impresa. Quelli che, invece, sono già titolari di un'attività imprenditoriale potranno acquisire tutte le informazioni utili per la loro attività accedendo alle nuove banche dati consultabili attraverso i siti degli sportelli unici comunali. In particolare, la norma prevede che, dopo un periodo di sperimentazione volontaria in determinate aree del territorio, le procedure amministrative che oggi fanno capo agli sportelli unici per le attività produttive siano radicalmente semplificate tramite appositi decreti. Tutti gli adempimenti dovranno, dunque, essere aboliti oppure unificati in una procedura unica, rapida e soprattutto semplice, facendo ampio ricorso ad una nuova conferenza di servizi telematica ed obbligatoria. Grazie ai nuovi strumenti telematici ed alla sinergia fra pubblico e privato le imprese saranno, inoltre, messe in grado di conoscere in modo trasparente gli adempimenti e le opportunità, anche economiche e finanziarie, connesse alle proprie scelte. Inoltre, vengono apportate modifiche anche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con le quali si stabilisce che molti controlli sulle imprese diventano successivi e non</p>

	<p>preventivi rispetto all'inizio delle attività. In questo modo sarà possibile avviare subito l'operatività dell'impresa, sapendo che i necessari controlli di legge saranno effettuati <i>ex post</i>, secondo una tempistica e scadenze congrue. Il Governo emanerà appositi regolamenti di delegificazione per far sì che tutti i controlli siano ispirati a criteri di semplicità e proporzionalità. Ogni Amministrazione sarà obbligata a pubblicare sul proprio sito (così come su www.impresainungiorno.gov.it) la lista dei controlli cui è assoggettata ogni tipologia di impresa.</p>
<p>SCIA (art. 12)</p>	<p>Il Governo, entro il 2012, individuerà in modo tassativo le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), quelle per cui basta una semplice comunicazione e le attività del tutto libere. Verranno, di conseguenza, abrogate tutte le disposizioni incompatibili assicurando chiarezza e certezza alle imprese.</p>
<p>SAGRE (art. 41)</p>	<p>Sarà più semplice vendere alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari. L'art. 41, D.L. 5/2012 rende più snelle, infatti, le procedure di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. Per la vendita temporanea di bibite e alimenti non occorre più l'autorizzazione del Comune, ma l'attività è avviata «<i>previa segnalazione certificata di inizio attività</i>» ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990.</p> <p>La norma recita, altresì, che l'inizio dell'attività «<i>non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59</i>»: l'espressione lascia alquanto perplessi, in quanto sta a significare che cade il divieto di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II c.p., ossia per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II c.p.; • coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali. <p>Quindi, letteralmente, l'attività potrà essere esercitata anche dai rei di frode alimentari. Ancora, la norma rinvia ad un lungo elenco di divieti rimossi: ad esempio, potranno esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.</p>
<p>AUTORIZZAZIONE UNICA in MATERIA AMBIENTALE (art. 23)</p>	<p>Per le piccole medie imprese viene introdotta un'unica autorizzazione in materia ambientale, così da concentrare in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti – al momento di competenza di diverse Amministrazioni – cui sono sottoposte oggi le suddette imprese. L'autorizzazione sarà rilasciata, dunque, da un unico soggetto attuatore, riducendo di molto le tempistiche e gli oneri che attualmente gravano sulle imprese.</p> <p>Oggi le piccole medie imprese sono tenute a una serie di adempimenti di competenza di diverse Amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) che generano oneri e costi sproporzionati. È stato valutato che l'onere burocratico per le imprese supera oggi 1,3 miliardi di euro all'anno.</p> <p>Entro 6 mesi dovrà essere emanato un decreto che definirà i contorni dell'unica autorizzazione ambientale che andrà a sostituire tutti i certificati, nulla osta, notifiche che vengono rilasciati allo stato attuale.</p>
<p>IMPRESE AGRICOLE (art. 27)</p>	<p>Per garantire una sempre più ampia liberalizzazione delle attività imprenditoriali, la nuova norma semplifica gli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante. In particolare, l'imprenditore agricolo potrà iniziare l'attività contestualmente all'invio della comunicazione.</p>

<p>IMPRESE di PANIFICAZIONE (art. 40)</p>	<p>Niente più vincoli per le chiusure domenicali e festive per le aziende di panificazione (che, quindi, potranno essere aperte anche nei giorni festivi), in modo da consentire loro di rifornire le altre imprese e gli esercizi commerciali che già beneficiano di questo tipo di apertura.</p>
<p>APPALTI e DOCUMENTAZIONE (art. 20)</p>	<p>Una parte consistente delle semplificazioni a favore delle imprese riguarda gli appalti pubblici, che rappresenta l'8% del Pil italiano muovendo 102 miliardi di euro di giro d'affari. Quanto alla necessità di semplificazione, oggi, in media, la stessa impresa presenta 27 volte la medesima documentazione. Con il D.L. 5/2012 tutti i documenti contenenti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari delle aziende vengono acquisiti e gestiti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dal nuovo art. 6-bis, D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti).</p> <p>In questo modo, da un lato, le Amministrazioni avranno la possibilità di consultare rapidamente il fascicolo elettronico di ciascuna impresa e di effettuare i controlli necessari (con un risparmio stimato di circa 1,3 miliardi di euro l'anno), mentre le piccole medie imprese risparmieranno sui costi vivi della gestione amministrativa (il risparmio, per loro, è stimato in oltre 140 milioni di euro l'anno).</p> <p>Si segnala l'introduzione della responsabilità solidale negli appalti tra datore di lavoro, appaltatore ed eventuali subappaltatori. Si prevede, infatti, la modifica del co. 2 dell'art. 29, D.Lgs. 163/2006 in tema di responsabilità solidale negli appalti e viene precisato che <i>«in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento»</i>.</p>
<p>AUTOTRASPORTATORI (art. 11)</p>	<p>Viene semplificato l'accesso alla professione di autotrasportatore (rilascio dell'attestato di padroncino), esentando dall'obbligo dell'esame di idoneità professionale chi ha superato un corso di istruzione secondaria o chi ha diretto in maniera continuativa, per almeno 10 anni, un'impresa del settore.</p>
<p>MEZZI PESANTI (art. 11)</p>	<p>La taratura del tachigrafo sui veicoli adibiti al trasporto su strada passa da 1 a 2 anni, in linea con gli altri Paesi europei.</p> <p>Viene meno anche il divieto di circolazione per gli autotrasportatori nei giorni precedenti o successivi ai giorni festivi, anche se potranno essere decise delle giornate di stop per la tutela dell'incolumità pubblica.</p>
<p>ORGANO di CONTROLLO nelle SOCIETÀ (art. 35)</p>	<p>Viene fatta chiarezza circa l'organo (monocratico o collegiale) di cui devono dotarsi S.p.a. e S.r.l.</p> <p>Il D.L. 5/2012 interviene nuovamente (dopo le recenti modifiche operate dalla L. 183/2011 – Legge di stabilità 2012) sulla disciplina del controllo contabile delle società. In particolare, viene chiarito che le società – sia S.r.l. che S.p.a. – che redigono il bilancio abbreviato possano scegliere il sindaco unico.</p> <p>Nelle S.r.l., detto organo monocratico è tenuto ad effettuare anche la revisione legale dei conti.</p> <p>Solo con espressa modifica statutaria si potrà introdurre il Collegio sindacale vero e proprio, con più membri.</p> <p>Naturalmente al superamento dei limiti che impediscono la redazione del bilancio in forma abbreviata, scatta l'obbligo dell'organo collegiale, non solo per le S.p.a. ma anche per le S.r.l., dato il richiamo di cui al co. 5 dell'art. 2477 c.c. alle regole delle società per azioni.</p> <p>A seguito delle nuove formulazioni degli artt. 2397 (per le S.p.a.) e 2477 (per le S.r.l.) c.c., la distinzione tra sindaco unico e Collegio sindacale avviene sulla base dei requisiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.</p> <p>In altre parole, se la società può redigere il bilancio in forma abbreviata la regola è il sindaco unico. Si tratta, tuttavia, di una scelta perché, modificando lo statuto, la società può scegliere comunque di adottare il Collegio sindacale. Qualora cessino i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata scatta l'obbligo del Collegio sindacale. Nella sostanza, dunque, non c'è più alcuna distinzione tra S.r.l. e S.p.a. con riferimento alla scelta tra sindaco unico e Collegio sindacale: è il tipo di bilancio che si redige (abbreviato o in forma ordinaria) e non la forma giuridica sociale a indirizzare la composizione dell'organo di controllo. Restano, ovviamente, salvi i requisiti delle S.r.l. al superamento dei quali l'organo</p>

	<p>di controllo (collegiale o monocratico) diviene non facoltativo ma obbligatorio.</p> <table border="1" data-bbox="440 264 1430 580"> <tr> <td>Parametri al di sopra dei quali è obbligatorio l'organo di controllo nelle S.r.l.</td> </tr> <tr> <td>Capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (euro 120.000)</td> </tr> <tr> <td>Obbligo di redazione del bilancio consolidato</td> </tr> <tr> <td>Controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti</td> </tr> <tr> <td>Superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati nel co. 1 dell'art. 2435-bis c.c. sulla redazione del bilancio in forma abbreviata</td> </tr> </table> <p>Come è agevole notare analizzando l'evoluzione degli artt. 2397 e 2477 c.c., viene eliminato il riferimento, nell'art. 2397 c.c., alla possibilità (per le S.p.a. ma, evidentemente, anche per le S.r.l., visto il richiamo del co. 5 dell'art. 2477 c.c.) di dotarsi di un organo di controllo monocratico in presenza di un fatturato inferiore al milione di euro. Tale norma, infatti, non era stata ben accolta dal mondo professionale, visto che, nella sostanza, permetteva a società di grandi dimensioni (fino a un milione di euro) di non strutturare l'organo di controllo in forma collegiale.</p> <p>La nuova formulazione della norma va incontro a problemi di interpretazione e soprattutto evita che società di rilevanti dimensioni (obbligate alla redazione del bilancio in forma completa) possano essere dotate di un organo di controllo semplificato.</p> <p>Sindaci e controllo legale dei conti Quanto ai controlli facoltativi, il nuovo art. 2477, co. 1, c.c. stabilisce che l'atto costitutivo delle S.r.l. può prevedere, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. In assenza di specificazione, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Pare, dunque, almeno combinando le diverse norme in materia, che l'organo di controllo (monocratico o collegiale) potrà esercitare la funzione di revisione legale solo in base ad una specifica indicazione statutaria.</p>	Parametri al di sopra dei quali è obbligatorio l'organo di controllo nelle S.r.l.	Capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (euro 120.000)	Obbligo di redazione del bilancio consolidato	Controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti	Superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati nel co. 1 dell'art. 2435-bis c.c. sulla redazione del bilancio in forma abbreviata
Parametri al di sopra dei quali è obbligatorio l'organo di controllo nelle S.r.l.						
Capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (euro 120.000)						
Obbligo di redazione del bilancio consolidato						
Controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti						
Superamento per due esercizi consecutivi di due dei limiti indicati nel co. 1 dell'art. 2435-bis c.c. sulla redazione del bilancio in forma abbreviata						

SEMPLIFICAZIONI in MATERIA di LAVORO	
CREDITO d'IMPOSTA per il MEZZOGIORNO (art. 59)	<p>Del credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno si potrà beneficiare per 24 mesi (anziché per 12 mesi) dalla data del 14.5.2011.</p> <p>Tale beneficio è stato introdotto dall'art. 2, D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011 (cd. Decreto «sviluppo») in favore di quei datori di lavoro che nei 12 (ora 24) mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso (14.5.2011) umentano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo – nelle aree del Mezzogiorno – lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (rispettivamente, ai sensi del disposto dei nn. 18 e 19, dell'art. 2, Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione Ue).</p> <p>Sono lavoratori svantaggiati: i soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; coloro che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico; i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti gli altri settori nazionali; i membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro, i quali hanno necessità di consolidare le proprie esperienze per migliorare le prospettive di accesso a un lavoro stabile.</p> <p>Sono lavoratori molto svantaggiati: i lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.</p> <p>Ai datori di lavoro è riconosciuto – per ogni nuovo lavoratore assunto a tempo indeterminato – un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione (nel caso di lavoratori svantaggiati) o nei 24 mesi successivi all'assunzione (nel caso di lavoratori molto svantaggiati).</p> <p>L'incremento delle assunzioni viene calcolato sulla differenza tra il personale assunto nell'anno in corso e quello assunto con rapporto a tempo indeterminato nel periodo compreso tra l' 1.1.2010 e il 31.12.2010.</p> <p>Il diritto a fruire del credito d'imposta può venir meno per le seguenti ragioni:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • il numero complessivo dei dipendenti risulta inferiore o pari a quello rilevato mediamente nell'anno 2010; • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni; • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 2 anni nel caso di piccole medie imprese intendendo per queste, tutte quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 250 milioni di euro o, in alternativa, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; • vengono definitivamente accertate nei confronti dell'impresa o del professionista interessato dallo sconto fiscale violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni almeno pari a euro 5.000; • vengono definitivamente accertate violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro. <p>Per effetto delle modifiche che sono state apportate con il D.L. 5/2012, è concesso più tempo per poter effettuare assunzioni agevolate nel Mezzogiorno: è stato previsto che il riconoscimento del credito per le assunzioni effettuate possa trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati effettuate entro il 14.5.2013 (il precedente termine, ricordiamo, era il 14.5.2012).</p>
<p>GRAVIDANZA: ASTENSIONE ANTICIPATA dal LAVORO (art. 15)</p>	<p>Sarà più semplice avviare all'astensione anticipata dal lavoro una lavoratrice incinta. A partire dall' 1.4.2012, attraverso la modifica all'art. 17, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, saranno la Direzione territoriale del lavoro e la Asl a disporre l'interdizione, sia relativa al periodo precedente al parto, che per uno o più periodi nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, nonché quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.</p> <p>In precedenza, l'art. 17, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151 prevedeva che il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro concedesse l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. <p>Attualmente, al fine di rendere più celere la procedura, il D.L. 5/2012 ha previsto che la Direzione territoriale del lavoro debba occuparsi solo delle richieste di astensione anticipata dal lavoro nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e nel caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. In presenza di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, non è più competente la Direzione territoriale del lavoro, ma l'Asl.</p>
<p>OMESSE e INFEDELI REGISTRAZIONI (art. 19)</p>	<p>Il Governo è intervenuto a disciplinare il comportamento del personale ispettivo del Ministero del Lavoro a fronte di omesse registrazioni di scritture obbligatorie.</p> <p>È stato specificato che la nozione di «omessa registrazione» si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun dato di cui manchi la registrazione (nuovo periodo inserito nel co. 7, art. 39, D.L. 112/2008).</p> <p>Mentre col regime precedente, qualora il servizio ispettivo si fosse imbattuto in una serie di omesse registrazioni, il verificatore avrebbe dovuto procedere a tante sanzioni quante fossero le violazioni, con la nuova disciplina, poiché le scritture omesse andranno valutate complessivamente, il servizio ispettivo dovrà procedere all'applicazione di un'unica sanzione.</p> <p>Inoltre, l'infedele registrazione riguarda le scritturazioni di dati diverse rispetto a qualità o quantità di prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. Invero la nuova previsione trascodifica sul piano positivo quanto in precedenza il Ministero aveva già avuto modo di chiarire nella circolare 20/2008 e nell'interpello 47/2011: «<i>Integra la condotta di infedele registrazione la scritturazione di dati che abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro</i>».</p> <p>L'illecito si configura, prosegue il Ministero, se la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione erogata non corrisponde a quella annotata sul Libro unico del lavoro: ciò che rileva è la difformità tra i fatti reali e le annotazioni eseguite. Di qui la conclusione: la sanzione prevista dalla legge è applicabile nelle ipotesi dei cd. fuori busta o di un'indicazione delle ore di lavoro quantitativamente diversa rispetto alle ore effettivamente</p>

	<p>prestate. Viceversa, non sembra corretto applicare la sanzione quando le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle indicate sul Libro unico del lavoro pur differenziandosi da quanto astrattamente previsto dal contratto collettivo applicabile.</p>
<p>ASSUNZIONE di LAVORATORI EXTRA-UE (art. 18)</p>	<p>La norma riduce gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato per lavoratori stranieri extra-comunitari.</p> <p>In particolare, la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9-bis, co. 2, D.L. 1.10.1996, n. 510 assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di un lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'art. 5-bis, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286.</p> <p>Con tale disposizione, pertanto, il datore di lavoro non ha più l'onere di effettuare una doppia comunicazione (quella relativa al permesso di soggiorno e quella relativa all'assunzione dell'extra-comunitario), in quanto la prima assorbe la seconda.</p> <p>Ulteriori agevolazioni (in pratica è stata introdotta una forma di silenzio-assenso) sono previste nel caso in cui il lavoratore extra-comunitario sia assunto per l'espletamento di un lavoro stagionale.</p> <p>Nel caso in cui la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente ed il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro ed abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno, lo sportello unico per l'immigrazione ha 20 giorni per comunicare al datore di lavoro il proprio diniego; in mancanza di tale comunicazione la richiesta s'intende accolta.</p> <p>Qualora più datori di lavoro, oltre al primo, impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, l'autorizzazione può essere rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro.</p> <p>In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di un ulteriore visto da parte dell'Autorità consolare.</p>
<p>ASSUNZIONI BREVI (art. 56)</p>	<p>Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>In tal caso, secondo la nuova disciplina, dell'avvenuta assunzione non deve essere più data comunicazione al Centro per l'impiego entro 5 giorni.</p>

SEMPLIFICAZIONI per CITTADINI e PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
<p>Il D.L. 5/2012 getta le basi per un cambiamento strutturale dei rapporti tra utenti e Amministrazioni.</p> <p>Le misure di semplificazione per i cittadini si propongono di migliorare la qualità dei rapporti con le strutture pubbliche.</p> <p>Non più, dunque, lunghi tempi di attesa per ottenere un documento, moduli amministrativi complicati e uffici pubblici inaccessibili. Infatti, attraverso l'uso del web divengono più facili e telematici: il cambio di residenza (art. 5), l'iscrizione nelle liste elettorali (art. 6), la richiesta dei certificati anagrafici o il rinnovo dei documenti di identità, la partecipazione ai concorsi pubblici (art. 8). Anche gli esami universitari saranno registrati solo telematicamente.</p> <p>Secondo i dati Istat, i cambi di residenza tra Comuni diversi sono circa 1.400.000 all'anno. Le disposizioni hanno il duplice obiettivo di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa.</p> <p>Inoltre, i documenti di riconoscimento scadranno il giorno di nascita: con ciò s'intende evitare gli inconvenienti che derivano spesso dal non avvedersi della scadenza (art. 7).</p>	
<p>AGENDA DIGITALE (art. 47)</p>	<p>L'agenda digitale consta di quattro punti fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda, con il compito di coordinare l'azione dei vari attori istituzionali coinvolti (Governi, Regioni, enti locali, authority). Un primo passo consiste nello sviluppo della banda larga e ultra-larga. Ancora oggi, il 5,6% della popolazione, pari a 3,5 milioni di italiani, si trova in condizione di «divario digitale» e più di 3.000 località soffrono un «deficit infrastrutturale» che rende

	<p>più complessa la vita dei cittadini;</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura all'ingresso dell'<i>open data</i>, ossia la diffusione in rete dei dati in possesso delle Amministrazioni, nell'ottica della totale trasparenza; • utilizzo del <i>cloud computing</i>, ovvero la dematerializzazione e condivisione dei dati tra le pubbliche Amministrazioni. • incentivi alle <i>smart communities</i>, gli spazi virtuali in cui i cittadini possono scambiare opinioni, discutere dei problemi e, soprattutto, stimolare soluzioni condivise.
SOCIAL CARD (art. 60)	<p>Viene previsto anche un nuovo programma di sperimentazione della carta acquisti (cd. <i>social card</i>) nei Comuni con più di 250.000 abitanti (la dotazione massima di risorse sarà di 50 milioni di euro. Inoltre, la sperimentazione non potrà superare i 12 mesi). Il programma è finalizzato alla sua eventuale estensione come strumento di contrasto alla povertà. Con questa finalità, sarà necessario coinvolgere attivamente soggetti pubblici e non-profit e favorire l'inclusione attiva dei beneficiari.</p>
DISABILITÀ: DOCUMENTAZIONE (art. 4)	<p>I verbali delle commissioni mediche integrate per gli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità riporteranno anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi per il parcheggio e la circolazione nei centri a traffico limitato, nonché per richiedere l'iva agevolata per l'acquisto dell'auto, l'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione al Pra. I verbali di accertamento dell'invalidità, inoltre, potranno sostituire le attestazioni medico-legali.</p>
CONTROLLO della FRUIZIONE di PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (art. 16)	<p>Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati e migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano, con modalità telematiche, unitariamente all'Inps le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi (mirati all'elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie) e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni trasmesse sono integrate e coordinate dall'Inps con quelle raccolte dal nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'Inps. In caso di discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'Isee, anche di natura patrimoniale, note all'Anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, l'Inps comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore Isee ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito. Per favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dall'1.5.2012 i pagamenti presso le sedi Inps saranno effettuati utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate.</p>
UNIVERSITÀ (art. 48)	<p>Si introduce il Portale unico delle università. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento del Portale unico, consultabile almeno in italiano e in inglese, per il reperimento di ogni dato utile per la scelta da parte degli studenti. Dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea sostenuti dagli studenti universitari si effettuerà esclusivamente per via telematica.</p>
SCUOLE (art. 53)	<p>Il Cipe metterà a punto un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici «<i>al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili</i>». Tra le novità, la possibilità di permuta di immobili tra pubblico e privato per individuare sedi opportune per le scuole.</p>

<p>RINNOVO della PATENTE (art. 11)</p>	<p>Sarà più semplice e veloce, per i guidatori ultraottantenni, rinnovare la patente. Il rinnovo, di durata biennale, potrà essere effettuato direttamente presso un medico monocratico e non più presso una commissione medica locale.</p>
<p>«BOLLINO BLU» delle AUTO (art. 11)</p>	<p>Il «bollino blu» – il certificato attestante il rispetto delle emissioni inquinanti dell'auto – che finora doveva essere rinnovato annualmente, sarà contestuale alla revisione dell'auto che avviene, la prima volta, dopo 4 anni e poi con cadenza biennale, con evidenti risparmi di tempo e denaro.</p>
<p>TURISMO (art. 56)</p>	<p>Si promuove l'istituzione, con le locali Camere di commercio, di sportelli del turista. Arrivano, inoltre, i viaggi <i>low cost</i> per giovani, anziani e disabili, mediante accordi con i principali vettori. I beni immobili, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono essere dati in concessione a cooperative di giovani.</p>
<p>BOX AUTO PERTINENZIALI (art. 10)</p>	<p>Con la sostituzione del co. 5 dell'art. 9, L. 24.3.1989, n. 122 (cd. legge Tognoli) decade il vincolo dell'invendibilità separata per i posti auto e i box realizzati negli edifici esistenti, che adesso potranno essere venduti anche separatamente rispetto all'abitazione purché l'acquirente destini, contestualmente, il posto auto o il box a pertinenza di un'unità immobiliare situata nello stesso Comune. In questo modo si tenterà di movimentare il mercato dei box auto, andando a tamponare la richiesta soprattutto nelle grandi città dove vi è più difficoltà a trovare parcheggio. Rimangono fuori dalla disposizione, e pertanto non sono cedibili pena la nullità dell'atto di trasferimento, quei parcheggi realizzati su previsione dei Comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, da destinare a pertinenza di immobili privati, insistenti su aree comunali o nel sottosuolo delle medesime.</p>
<p>TEMPI di CONCLUSIONE dei PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI e POTERE SOSTITUTIVO (art. 1)</p>	<p>Per le pubbliche Amministrazioni, l'obiettivo principale è quello di accelerare i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per farlo, s'introducono due strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il primo interessa i manager pubblici. I ritardi e gli inadempimenti incideranno direttamente sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti (oltre che sulla responsabilità disciplinare e contabile dei funzionari); • con il secondo strumento si affida ai fruitori dei servizi pubblici – i cittadini e le imprese – il ruolo di «controllori» del buon operato delle Amministrazioni. Chiunque, a fronte di un ritardo ingiustificato, potrà rivolgersi a un dirigente diverso da quello responsabile dell'inadempimento. In particolare, all'interno di ogni Amministrazione viene prevista una figura di vertice cui saranno attribuite funzioni sostitutive per la conclusione dei procedimenti, nel caso di inerzia da parte dell'Amministrazione stessa. Il menzionato dirigente avrà il compito di portare a conclusione il procedimento nel minor tempo possibile. <p>Inoltre, viene previsto l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze che accertano l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di attuare un determinato provvedimento.</p> <p>Rimedi giuridici volti a prevenire gli effetti lesivi del ritardo della pubblica Amministrazione nella conclusione di un qualunque procedimento (nuovi co. 8 e 9 dell'art. 2 – Conclusione del procedimento – L. 241/1990):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell'Amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti; b) la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente; c) il vertice politico dell'Amministrazione deve individuare, nell'ambito delle figure apicali della stessa, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia; d) decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al dirigente sub c) affinché, in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario; e) il medesimo dirigente, entro il 30 gennaio di ogni anno, dovrà comunicare all'organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.